



REGIONE MARCHE

ENTE PARCO  
DEL SASSO SIMONE E SIMONCELLO

# PIANO DEL PARCO

adottato definitivamente con Deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco  
n. 13 del 21.02.2003  
approvato dalla Regione Marche con Deliberazione del Consiglio Regionale  
n. 61 del 10.07.2007

## NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

## INDICE

TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Art. 1. Finalità ed obiettivi del Piano del Parco.....	3
Art. 2. Elaborati del Piano del Parco .....	3
Art. 3. Efficacia del Piano e rapporti con gli altri piani e col Regolamento.....	4
Art. 4. Strumenti e modalità attuative.....	5
Art. 5. Categorie normative .....	5
Art. 6. Controllo e valutazione dei processi di trasformazione .....	7
Art. 7. Interventi non ammissibili: rinvio al Regolamento .....	7
TITOLO II NORME PER PARTI DEL TERRITORIO .....	8
Art. 8. Inquadramento territoriale .....	8
Art. 9. Zonizzazione.....	8
Art. 10. Norme per le zone contigue.....	9
Art. 11. Aree speciali .....	10
Art. 12. Unità di Paesaggio (UP) .....	10
TITOLO III. VINCOLI E DESTINAZIONI SPECIFICHE.....	12
Art. 13. Difesa del suolo e gestione delle acque.....	12
Art. 14 Reti ecologiche, fasce fluviali e continuità ambientali.....	14
Art. 15. Aree non boscate .....	14
Art. 16. Elementi isolati del paesaggio agrario.....	15
Art. 17. Boschi e gestione forestale .....	15
Art. 18. Gestione faunistica .....	16
Art. 19. Attività agro-silvo-pastorali.....	17
Art. 20. Patrimonio edilizio rurale .....	19
Art. 21. Castelli, borghi e nuclei ("ville") storici.....	19
Art. 22. Viabilità e percorsi storici .....	20
Art. 23. Beni di specifico interesse storico, artistico, culturale, archeologico.....	21
Art. 24. Paesaggi ed elementi di specifico interesse paesistico-percettivo.....	23
Art. 25. Sistemi di accessibilità .....	23
Art. 26. Sistemi di attrezzature e servizi.....	25
TITOLO IV. NORME TRANSITORIE .....	27
Art. 27. Norme transitorie.....	27

## TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI.

### **Art. 1. Finalità ed obiettivi del Piano del Parco**

1. Il Piano per il Parco Regionale del Sasso Simone e Simoncello (di seguito denominato il Piano), rappresenta uno strumento fondamentale per il conseguimento delle finalità cui è preposto l'Ente Parco. Il Piano, ai sensi dell'art. 12 della L. 394/91, così come modificata dalla L. 426/98, ed in coerenza con l'art.15 della LR. 15/94, è preordinato:

- alla tutela dei valori naturalistici, paesaggistici ed ambientali;
- alla realizzazione di un equilibrato rapporto tra attività economiche ed ecosistema.

2. Il Piano si pone come quadro di riferimento strutturale e strategico, esprimendo visioni ed indirizzi che possano orientare e coordinare le azioni dei soggetti a vario titolo operanti sul territorio, valorizzando le sinergie che derivano dalla interconnessione di risorse, opportunità e competenze differenziate, tenendo conto delle dinamiche economiche, sociali ed ambientali del contesto, delle loro interdipendenze e dei possibili effetti di lungo termine delle azioni proposte, nel rispetto dell'autonomia decisionale dei diversi soggetti nelle proprie sfere di competenza ed individuando nel contempo gli aspetti strutturali da tutelare per le finalità del parco.

3. Il Piano esprime la disciplina degli usi, delle attività e degli interventi di recupero, valorizzazione o trasformazione ammissibile nel territorio protetto, in modo da evitare che essi possano recare pregiudizio ai siti ed alle risorse oggetto di tutela od influire negativamente sull'ecosistema complessivo.

4. Il Piano costituisce il quadro conoscitivo di riferimento per il sistema informativo e per il sistema valutativo, motivando, nelle forme più esplicite e trasparenti, le scelte di tutela e d'intervento ed orientando le scelte da operarsi in altre sedi e da parte degli altri soggetti cointeressati.

5. Il Piano, il Regolamento del Parco ed il Piano pluriennale economico-sociale, costituiscono un sistema organico e coordinato di regolazione e pianificazione del territorio del Parco.

### **Art. 2. Elaborati del Piano del Parco**

Il Piano per il Parco è costituito dai seguenti elaborati:

- a) **relazione illustrativa** degli obiettivi, delle analisi e delle valutazioni operate, dei criteri e degli indirizzi del Piano, corredata da:

ALLEGATO A – schede unità ambientali;

ALLEGATO B – elenco specie floristiche.

- b) **elaborati grafici:**

b1) inquadramento territoriale del Parco, con le aree contigue e le reti di connessione, in scala 1/150.000;

b2) inquadramento strutturale del Parco, in scala 1/25.000, corredato da due allegati cartografici "Dettaglio dei beni di specifico interesse storico, artistico e culturale", Nord e Sud in scala 1:10.000;

- b3) articolazione territoriale del Parco, contenente l'organizzazione generale del territorio e l'articolazione in parti caratterizzate da forme differenziate d'uso, godimento e disciplina, i vincoli e le destinazioni d'uso pubblico e privato, i sistemi d'accessibilità veicolare e pedonale, i sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la fruizione del parco, in scala 1/25.000;
- b4) Unità di Paesaggio, contenente la disciplina degli ambiti relazionali e dei fattori identitari caratterizzanti l'area del Parco ed il suo contesto, in scala 1/25.000;
- b5) stralci di approfondimento relativi alla perimetrazione dell'area parco e delle zone D, Nord e Sud, in scala 1/10.000;
- b6) Area speciale, art. 12 NTA, relativa all'area speciale "La Cantoniera" e all'area speciale "Porzione dell'abitato di Carpegna" in scala 1:2.000;
- b7) Area speciale, art. 12 NTA, area dell'Eremo Madonna del Faggio, Planovolumetrico, scala 1:1.000.
- c) **norme tecniche d'attuazione** (NTA) comprensive delle Schede di Unità di Paesaggio di cui all'Allegato A.

### **Art. 3. Efficacia del Piano e rapporti con gli altri piani e col Regolamento**

1. L'efficacia del Piano è disciplinata dall'art. 15 della L.R. 15/1994.
2. Il Piano esprime le sue determinazioni mediante:
  - a) - prescrizioni immediatamente precettive;
  - b) - direttive per gli strumenti di pianificazione comunale generale ed attuativa.
3. Le prescrizioni di cui al comma 2 lettera a) vincolano direttamente i soggetti pubblici e privati interessati, prevalendo su qualsiasi altra previsione eventualmente difforme.
4. Le direttive di cui al comma 2, lettera b), definiscono gli orientamenti cui debbono conformarsi le previsioni degli strumenti urbanistici comunali.
5. Ai sensi dell'articolo 12 della legge 394/1991 i Comuni sono tenuti ad adeguare, con apposito atto, i propri strumenti urbanistici agli indirizzi e alle prescrizioni del piano. L'Ente Parco attesta la conformità dello strumento urbanistico generale al piano del Parco. Successivamente all'adeguamento dello strumento urbanistico generale comunale al piano del Parco:
  - sono sottoposti a nulla osta dell'Ente Parco: i nuovi strumenti urbanistici generali e le loro varianti, i piani attuativi, le opere elencate negli allegati A1, B1, A2, B2 della l.r. 7/2004 s.m.i. relativa alle procedure di impatto ambientale;
  - non sono soggetti al rilascio del nulla osta di cui all'articolo 26 della l.r. 15/1994:
    - gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di restauro e di risanamento conservativo di cui alla legge 457/1978, articolo 31, lettere a), b) e c) e successive modifiche e integrazioni;
    - gli interventi posti all'interno di strumenti urbanistici attuativi che hanno già ottenuto il nulla osta da parte dell'Ente Parco nonché tutti gli interventi ricadenti nelle aree urbanizzate così come individuate negli strumenti urbanistici.
- I provvedimenti autorizzativi degli interventi non soggetti al rilascio del nulla osta vanno trasmessi all'Ente Parco entro 30 giorni dal rilascio.
6. Le determinazioni del presente piano affiancano e non sostituiscono quelle degli altri strumenti di pianificazione vigenti, prevalendo nel caso siano più restrittivi.

#### **Art. 4. Strumenti e modalità attuative**

1. Il Piano viene attuato da parte dell'Ente Parco mediante la propria attività di pianificazione e gestione, dagli altri Enti Pubblici e dai soggetti privati interessati.
2. Sono, in particolare, strumenti di attuazione del Piano:
  - i piani di gestione,
  - i programmi di valorizzazione delle Unità di Paesaggio,
  - i piani particolareggiati per le "aree speciali",
  - gli accordi di programma e di pianificazione.
3. I piani di gestione, formati o controllati dall'Ente Parco, sono volti a specificare, per l'orizzonte temporale di riferimento e per rapporto al Piano del Parco ed al Piano Pluriennale economico e sociale: le azioni prioritarie per la gestione delle risorse di cui al tit. III, da attuare nell'arco temporale assunto; i soggetti e gli interessi coinvolti e da coinvolgere nell'attuazione al fine di realizzare le necessarie sinergie inter-istituzionali e di assicurare la miglior partecipazione sociale ai processi di valorizzazione; le risorse economiche e finanziarie disponibili o da acquisire per le suddette azioni, con particolare riferimento ai programmi di finanziamento regionali, nazionali o europei; gli strumenti utilizzabili, con particolare riguardo per i progetti ed i programmi previsti dal PP e dal PPES e le procedure da seguire per l'attuazione.
4. I programmi di valorizzazione delle Up formati dall'Ente Parco, o da altri enti di governo locale, volti a delineare, in coerenza con le Norme per parti del territorio di cui al titolo II e delle Norme per risorse di cui al titolo III, indicazioni ed indirizzi per la valorizzazione degli ambiti relazionali e dei fattori identitari di cui alle unità di paesaggio.
5. I piani particolareggiati, redatti dai Comuni ai sensi della l.r. 34/1992, sono volti a definire, in coerenza con le Norme per parti del territorio di cui al titolo II e delle Norme per risorse di cui al titolo III, le modalità di gestione, dal punto di vista tecnico operativo delle "aree speciali" cartograficamente indicate.
6. Gli accordi di programma, i patti territoriali ed ogni altra forma d'intesa volta a realizzare la cooperazione dei diversi soggetti interessati per l'attuazione delle finalità del Parco. In particolare, attraverso gli accordi di programma si possono applicare le specifiche norme proposte per le zone contigue.

#### **Art. 5. Categorie normative**

1. Il Piano disciplina le modalità d'intervento e trasformazione del territorio interessato dal Parco con riferimento alle seguenti categorie:  
CO (Conservazione): comprendente le azioni e gli interventi volti prioritariamente alla conservazione ed alla manutenzione delle risorse naturali, delle biocenosi e dei processi naturali, delle risorse e delle testimonianze culturali, dei caratteri e della qualità dei paesaggi di riferimento identitario per le popolazioni locali, con le eventuali attività manutentive strettamente connesse alla finalità conservativa ed alla continuità fruitiva del paesaggio. Può comprendere anche interventi di eliminazione degli elementi infestanti o degradanti, o comunque necessari al ripristino della funzionalità ecologica, parziali rimodellazioni del suolo per la sicurezza e la stabilità

idrogeologica; interventi strettamente necessari all'attività scientifica, didattica, di monitoraggio. Per gli interventi edilizi, la categoria normativa CO equivale alle categorie d'intervento previste alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 3 del d.p.r. 6 giugno 2001, n.380, nonché agli interventi necessari per l'adeguamento alla normativa antisismica, purché questi ultimi non modifichino gli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo edilizio medesimo.

RE (Restituzione): comprendente le azioni e gli interventi volti prioritariamente al riequilibrio di condizioni ambientali alterate o degradate, al restauro dei monumenti e delle testimonianze storico-culturali, agli scavi archeologici, al recupero del patrimonio abbandonato, degli elementi organizzativi e delle matrici del paesaggio agrario, al ripristino delle condizioni naturali, all'eliminazione o alla mitigazione dei fattori di degrado o d'alterazione e dei tipi o dei livelli di fruizione incompatibili, con le modificazioni fisiche o funzionali strettamente necessarie e compatibili con tali finalità. Per gli interventi edilizi, la categoria normativa RE equivale alle categorie d'intervento previste alle lettere a), b), c) e d) della legge 457/1978, articolo 31 comma 1.

RQ (Riqualficazione): comprendente le azioni e gli interventi volti prioritariamente al miglioramento delle condizioni esistenti ed alla valorizzazione di risorse male o sottoutilizzate, con modificazioni fisiche o funzionali anche radicalmente innovative, ad introdurre sostanziali innovazioni d'uso o di struttura nello stato dei luoghi per fini economici o sociali, con modificazioni anche radicali dei valori esistenti, anche attraverso nuovi impegni di suolo per la formazione di nuovi insediamenti o sostituzione di tessuti insediativi o infrastrutturali, interventi di sistemazione paesistica volti a guidare ed organizzare i processi evolutivi, ma tali da migliorare la qualità urbanistica e paesistica dell'area e del suo contesto. Per gli interventi edilizi, la categoria normativa RQ equivale alle categorie d'intervento previste alle lettere a), b), c) d) ed e) della legge 457/1978, articolo 31, comma 1 ed edificazione isolata di nuovo impianto.

2. Il Piano disciplina gli usi e le attività compatibili con le finalità del Parco con riferimento alle seguenti categorie:

N (naturalistici): comprendenti usi ed attività orientate alla prioritaria conservazione delle risorse e dell'ambiente naturale, e alla riduzione delle interferenze antropiche, nonché l'osservazione scientifica e amatoriale, la contemplazione, l'escursionismo a piedi, a cavallo, in bicicletta, la gestione naturalistica dei boschi e l'attività di pastorizia compatibile con funzionalità ecologica dei luoghi;

A (agro-silvo-pastorali): comprendenti le tradizionali forme di utilizzazione delle risorse per la vita delle comunità locali con le connesse attività abitative e di servizio, manutentive dei paesaggi agricoli e forestali e del relativo patrimonio culturale;

UA (urbani ed abitativi): usi ed attività connesse alla funzione abitativa concernenti le residenze permanenti, coi i relativi servizi ed le infrastrutture, le attività artigianali, commerciali e produttive d'interesse prevalentemente locale; le residenze temporanee, le attività ricettive o di servizi, le attività turistico-ricreative, escursionistiche e sportive;

S (Specialistici): usi ed attività orientati a scopi speciali, articolabili in:

S1, attività di servizio pubbliche o di pubblico interesse, richiedenti impianti, attrezzature o spazi appositi;

S2, attività produttive, commerciali, industriali richiedenti attrezzature o impianti con caratteri o dimensioni tali da non poter essere collocate in contesto urbano-abitativo;

S3, attività sportive, ricreative, turistiche e del tempo libero richiedenti spazi specificamente destinati a attrezzature, impianti o servizi o infrastrutture appositi;

S4, attività ricettive richiedenti attrezzature o impianti con caratteri o dimensioni tali da non poter essere collocate in contesto urbano-abitativo.

## **Art. 6. Controllo e valutazione dei processi di trasformazione**

1. L'Ente Parco definisce e regola le attività di indagine, di studio, di monitoraggio e di ricerca scientifica che si rendano necessarie per la gestione del territorio, con particolare attenzione per quelle attività volte a verificare ed a valutare gli effetti derivanti dall'attuazione del Piano, anche al fine di ridefinire e ricalibrare eventuali azioni.

2. L'Ente Parco provvede a programmare e a realizzare il completamento, il perfezionamento e l'aggiornamento delle analisi e delle valutazioni svolte per la redazione del Piano, soprattutto per quanto concerne: la gestione delle risorse naturali, l'utilizzo del patrimonio edilizio esistente, le dinamiche di utilizzo del suolo agricolo.

3. Sono sottoposti a valutazione d'impatto ambientale i progetti specificati ed elencati nella vigente

normativa.4. L'area di riferimento per lo studio d'impatto ambientale dovrà avere un'estensione sufficiente a dimostrare la non interferenza con gli assetti geopedologico, idrogeologico e paesistico-ambientale, con l'ambito di valore naturalistico e/o storico-culturale intercettato.

5. Lo studio di impatto ambientale (SIA), da redigere ai fini della valutazione, ha i contenuti previsti dalla vigente normativa ed è corredato da tutta la documentazione necessaria per motivare la soluzione scelta, precisando altresì le misure di mitigazione proposte per annullare o minimizzare gli impatti previsti.

6. Nei Siti della Rete Natura 2000 ricompresi totalmente entro il territorio dei comuni del Parco l'Ente Parco è l'autorità competente alla verifica della valutazione d'incidenza.

## **Art. 7. Interventi non ammissibili: rinvio al Regolamento**

1. Il Piano rinvia al Regolamento per le limitazioni di carattere generale e speciale derivanti dalla sua attuazione.

2. Salvo le specifiche eccezioni contenute nelle presenti Norme, nel territorio del Parco, non sono ammesse le opere espressamente vietate dal Regolamento del Parco.

## **Art. 7 bis Prevalenza nell'applicazione delle norme di salvaguardia**

1. In caso di contrasto tra le norme di cui al titolo II, quelle di cui al titolo III e quelle indicate nelle Schede di unità del paesaggio, prevalgono quelle più restrittive.

## TITOLO II NORME PER PARTI DEL TERRITORIO

### **Art. 8. Inquadramento territoriale**

1. Le relazioni ambientali ed infrastrutturali del Parco col contesto e col sistema delle aree protette dell'Appennino sono definite nella tavola dell'Inquadramento Territoriale.

2. La tavola di cui al comma precedente evidenzia le principali interconnessioni di tipo ecologico, funzionale, paesistico-percettivo e storico-culturale del Parco col contesto ed in particolare con:

- il sistema delle aree protette circostanti;
- le aree interessate da boschi, pascoli, arbusteti ed aree agricole con elevata presenza di vegetazione naturale;
- l'insieme delle unità di paesaggio connesse al Parco da rapporti d'integrazione ecologica, paesistico-percettiva, funzionale, culturale e socio-economica;
- i corridoi biologici;
- l'idrografia principale;
- la rete viaria o ferroviaria principale;
- i principali centri urbani di varia gerarchia.

3. Previa concertazione con gli attori pubblici e privati responsabili della gestione del territorio interessato, in sede di redazione degli strumenti urbanistici comunali generali ed attuativi, dovranno essere poste in essere tutti gli accorgimenti necessari per conservare e/o restituire le interconnessioni di cui al comma 2.

### **Art. 9. Zonizzazione**

1. Il Piano suddivide il Parco in zone, identificate nelle tavole di piano ed assoggettate a diverso grado di protezione, con riferimento alle seguenti categorie di cui all'articolo 12 della legge 394/1991:

- Zone A, di riserva integrale, destinate alla conservazione dell'ambiente naturale nella sua integrità, alla salvaguardia ed al mantenimento degli equilibri biologici ed ambientali in atto, alla prevenzione ed all'eliminazione dei fattori di disturbo esogeni. La fruizione degli ambiti interessati ha carattere esclusivamente naturalistico, scientifico e didattico. Sono specificamente vietati: lo svolgimento di attività agricole, i tagli boschivi, il pascolo, i cambi culturali e ogni genere di scavo o movimento di terreno; interventi costruttivi o di installazione di manufatti di qualsiasi genere.

- Zone B, di riserva generale orientata, dove si favorisce il potenziamento delle funzionalità ecosistemiche e la conservazione delle risorse paesistico-culturali presenti anche attraverso la riduzione dei fattori di disturbo. In tali zone è vietato in particolare:

- costruire nuove opere edilizie;
- ampliare le costruzioni esistenti, fatti salvi gli interventi di risanamento igienico-funzionale;
- eseguire opere di trasformazione del territorio, effettuare movimenti di terreno



salvo quando finalizzati ad interventi di conservazione, manutenzione e sostituzione;  
 - eseguire cambi di destinazione d'uso che richiedano sostanziali cambiamenti edilizi ed impiantistici.

Possono comunque essere consentite le realizzazioni delle infrastrutture espressamente previste nelle tavole di piano e gli interventi di gestione delle risorse naturali e di manutenzione delle opere esistenti.

- Zone C, di protezione, interessate dalle attività agro-silvo-pastorali. In tali zone, in armonia con le finalità istitutive, possono continuare, secondo gli usi tradizionali ancora praticati con metodi di agricoltura biologica, le attività agro-silvo pastorali ed è incoraggiata la produzione artigianale di qualità.

E' vietato:

- realizzare nuove strade;
- realizzare nuovi edifici ad eccezione degli annessi rurali a servizio dell'attività agricola;
- aprire nuove cave;
- realizzare interventi che modificano il regime delle acque, salvo quando strettamente necessari ai sistemi irrigui ed alla sicurezza per gli incendi.

Nei nuclei rurali sono consentiti interventi di manutenzione e di restauro nonché interventi di ristrutturazione limitatamente ai cambi di destinazione d'uso compatibile e alla modifica del numero delle unità immobiliari.

- Zone D, di promozione economica e sociale, che interessano le aree urbanizzate ed urbanizzande, comprese le aree parzialmente o completamente degradate. In tali zone sono consentite tutte le attività compatibili con le finalità istitutive del parco e finalizzate alla riqualificazione ed al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori. La riqualificazione, limitatamente agli interventi di nuova espansione edilizia, dovrà attuarsi attraverso piani attuativi volti a dimostrare il ruolo strategico del nuovo insediamento ed il suo adeguato inserimento nel contesto paesisticoambientale.

2. La disciplina delle suddette zone è sintetizzata nella tabella seguente con riferimento alle categorie di cui agli articoli 5 e 6:

Zone	Interventi ammissibili	Attività ed usi compatibili
Zona A		N
Zona B	CO	N A UA S3 S4
Zona C	CO RE	N A UA S1 S2 S3 S4
	RQ	N A S3
Zona D	CO RE RQ	N A UA S1 S2 S3 S4

3. In tutte le zone di cui al comma 1 sono comunque fatti salvi i diritti di uso civico. Eventuali limitazioni necessarie per realizzare le finalità del Piano sono adottate di concerto con i titolari.

4. In tutte le zone di cui al comma 1, ad esclusione delle zone A di riserva integrale, è fatta salva la possibilità di realizzare, previo nulla osta dell'Ente Parco, opere di pubblica utilità non appartenenti alle tipologie vietate dal comma 1 dichiarate tali dal Consiglio comunale del comune in cui ricade l'opera stessa, purché coerenti con le finalità e gli obiettivi del presente piano.

5. In tutto il territorio del Parco sono consentiti gli interventi di cui all'articolo 23, comma 6, delle presenti norme.

## **Art. 10. Norme per le zone contigue**

1. Ai sensi dell' art. 34, della L.R. 15/1994 e dell'art.32 della L. 394/91, il Piano individua, nella tavola dell'articolazione territoriale, le zone contigue.
2. Nelle aree contigue di cui ai commi precedenti si propongono all'intesa con gli enti locali competenti per territorio le norme di cui al titolo III, che assumono l'efficacia di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), previa concertazione con gli enti stessi, da attuarsi attraverso gli accordi di programma di cui all'articolo 4, comma 6.
3. Le aziende agri-turistico-venatorie (zone contigue speciali) che ricadono in area contigua potranno mantenere la pratica di suddetto esercizio compatibilmente col periodo di vigenza.
4. Le aziende faunistico-venatorie (zone contigue speciali) che ricadono in area contigua potranno continuare ad espletare l'esercizio anche successivamente alla scadenza della concessione in corso, previa richiesta di nuova concessione corredata del programma di gestione dell'area volto a dimostrare la non interferenza delle attività ivi esplicitate con le principali strategie del Piano.
5. Nell'area contigua del parco è possibile effettuare attività venatoria solo dai residenti dei Comuni ricadenti nel parco.

## **Art. 11. Aree speciali**

1. Le aree speciali, definite tali per la specifica complessità gestionale determinata dalla compresenza di diverse risorse e problemi, cartograficamente delimitate sulla tavola "Articolazione territoriale del Parco", ad eccezione dell'area del demanio militare i cui esatti confini dovranno essere verificati sulla base dei dati catastali, sono le seguenti:
  - La Cantoniera;
  - Porzione dell'abitato di Carpegna;
  - Area dell'Eremo Madonna del Faggio;
  - Area del Demanio Militare.
2. Le aree speciali di cui al comma 1, ad eccezione dell'area del demanio militare, sono sottoposte ai piani particolareggiati di cui all'articolo 4, comma 5.
3. In assenza di piano particolareggiato sono comunque consentite le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'art.31, commi a) e b), della L. 457/78.
4. All'interno dell'area speciale denominata Area del Demanio Militare potranno essere redatti piani particolareggiati parziali.

## **Art. 12. Unità di Paesaggio (UP)**

1. Le unità di paesaggio, cartograficamente delimitate e specificatamente descritte nell'allegato "A - Schede delle U.P.", sono ambiti caratterizzati dalla compresenza di componenti eterogenee ed interagenti, la cui espressione relazionale rivela il valore identitario dell'unità da sottoporre a valorizzazione progettuale nella programmazione del Parco.
2. Le unità di paesaggio ricadenti almeno in parte all'interno del Parco sono le

seguenti:

- 1) Sassi Simone e Simoncello,
- 2) Monte Carpegna,
- 3) Pennabilli e Val Marecchia,
- 4) Montecopiolo e Alta Val Foglia,
- 5) Carpegna, Pietrarubbia e Valle settentrionale del Mutino,
- 6) San Sisto, Frontino e Valle meridionale del Mutino.

3. Le indicazioni volte a disciplinare le relazioni identitarie di ogni singola unità, come descritte nell'allegato "A - Schede delle U.P." assumono l'efficacia di cui all'art. 3 comma 2 punto b.

4. Attraverso accordi di programma di cui all'art. 4 comma 6, o altra forma d'intesa, prevista dalla normativa vigente, si realizza la gestione unitaria della disciplina delle relazioni identitarie caratterizzanti ciascuna singola unità di paesaggio.

5. Le schede di Unità di Paesaggio, che vanno a costituire l'allegato "A - Schede delle U.P." delle presenti NTA contengono altresì: confini, descrizione, elementi identitari (sistema fisico, biologico, insediativo, paesistico-percettivo, socio-economico) e relativa categoria di intervento, obiettivi di gestione e progetti di valorizzazione.

6. I Progetti di Valorizzazione di cui all'art. 4 comma 4, caratterizzanti ciascuna unità di paesaggio, sono puntualmente riscontrati dal Piano pluriennale economico e sociale.

### TITOLO III. VINCOLI E DESTINAZIONI SPECIFICHE

#### **Art. 13. Difesa del suolo e gestione delle acque**

1. L'Ente Parco coopera con la Regione, le Province, le Comunità Montane, i Comuni e le Autorità di Bacino competenti, con riferimento alle vigenti normative regionali e nazionali in materia, al fine di realizzare la miglior integrazione delle azioni di competenza di tali Enti in materia di difesa del suolo e gestione delle acque con le finalità del Parco.

2. Al fine di preservare l'equilibrio idrogeologico, la stabilità dei versanti e la conseguente sicurezza delle costruzioni ed opere, sia dirette che indirette, nell'esecuzione di opere di urbanizzazione e di edificazione, nonché d'interventi infrastrutturali, agricoli e forestali devono essere seguiti i seguenti indirizzi, con l'efficacia di cui all'art.3 comma 2 punto b:

- a) disciplinare gli usi del suolo, in modo tale da introdurre vincoli, cautele, limitazioni, azioni di prevenzione e controllo del rischio idraulico ed idrogeologico, estesi a tutto il territorio ed opportunamente differenziati in funzione del grado di vulnerabilità e di importanza delle risorse e delle pressioni cui sono sottoposte, previo approfondimento conoscitivo e valutativo da effettuarsi in fase di redazione degli strumenti urbanistici generali, attuativi e di settore;
- b) disciplinare gli usi del suolo in modo tale da razionalizzare l'uso delle risorse idriche e da evitare rischi d'inquinamento e dispersione, evitando l'alterazione del sistema idraulico superficiale con interramenti o deviazioni dei corsi d'acqua superficiali e della falda sotterranea, intervenendo sul controllo delle opere di captazione, della rete idraulica e degli scarichi civili ed industriali;
- c) promuovere il ripristino degli equilibri naturali alterati;
- d) avviare, dove possibile, forme di rinverdimento di terreni denudati, anche mediante piantagione di alberi e/o arbusti e l'inerbimento delle superfici non edificate, mediante specie perenni locali, a radici profonde e molto umificanti fatto salvo quanto previsto all'Art. 15;
- e) ridurre l'impermeabilizzazione dei suoli al minimo strettamente indispensabile anche nelle aree urbanizzate ed urbanizzande, introducendo, se necessario, interventi di ri-permeabilizzazione;
- f) contenere i fenomeni di ruscellamento con sistemi di smaltimento frequenti ed adeguatamente collocati fatto salvo quanto previsto all'Art. 15;
- g) contenere la predisposizione all'erosione applicando gli interventi e gli accorgimenti di cui ai punti precedenti, con più intensità ed attenzione, nei luoghi ove la ripidità dei pendii e la natura del suolo rappresentano fattori di maggiore vulnerabilità a fenomeni erosivi fatto salvo quanto previsto all'Art. 15;
- h) disciplinare le concimazioni e lo spargimento dei liquami in genere al fine di garantire la tutela delle acque da possibili rischi di inquinamento.

3. Al fine di limitare i danni ed i rischi derivanti da un uso improprio delle risorse suolo ed acqua, facendo salve le norme più restrittive eventualmente introdotte dai PRGC, è vietato:

- a) eseguire intagli artificiali non protetti, con fronti subverticali di altezza non

- compatibile con la struttura dei terreni interessati;
- b) costruire muri di sostegno senza drenaggio efficiente del lato controripa, in particolare senza tubi drenanti e dreno ghiaioso artificiale o altra idonea tecnologia;
  - c) demolire edifici e strutture che esplichino, direttamente o indirettamente, funzione di sostegno senza la loro sostituzione con opere migliorative della stabilità;
  - d) addurre alla superficie del suolo le acque della falda freatica intercettata in occasione di scavi, sbancamenti o perforazioni senza regimentarne il conseguente deflusso;
  - e) realizzare opere di copertura, intubazione, canalizzazione ed interrimento degli alvei e dei corsi d'acqua, interventi di canalizzazione, derivazione di acque, ostruzione mediante dighe, o altri tipi di sbarramenti ed interventi che possano ostacolare la spontanea divagazione delle acque, interventi che possano determinare o aggravare l'impermeabilizzazione dell'alveo e delle sponde, modificare il regime idrologico dei fiumi e torrenti, modificare l'assetto del letto mediante discariche;
  - f) realizzare opere di captazione idrica se non supportata da analitica documentazione volta a dimostrare che l'insieme delle derivazioni (quelle già esistenti e quelle in progetto) non pregiudicano il minimo deflusso costante dei fiumi e non mette in pericolo la qualità delle acque superficiali con immediati riflessi su quelle sotterranee;
  - g) insediare o far permanere attività atte a determinare la dispersione di sostanze nocive, la discarica di rifiuti o il loro incenerimento, il deposito o il riporto di materiali edilizi, di scarti e rottami, l'accumulo di merci che possano produrre deversamenti inquinanti, con particolare attenzione ai processi produttivi e trasformativi connessi alle attività estrattive;
  - h) realizzare interventi di sistemazione idraulica e idrogeologica, ivi compresi quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria, se non effettuati con tecniche e metodi in grado di garantire la continuità dell'ecosistema e la ricostituzione del manto vegetale, fatte salve le opere urgenti ed indifferibili per pubblica incolumità;
  - i) realizzare l'attraversamento degli alvei e degli impluvi naturali con strade ed altre infrastrutture, se non quanto dichiarate di pubblica utilità e comunque effettuando l'intervento in modo tale ad ridurre al minimo il rischio di ostruzione dell'alveo o dell'impluvio a causa di materiali trasportati dalle acque;
  - j) effettuare la lavorazione dei suoli senza le opportune e tradizionali opere di regimazione delle acque meteoriche, mediante interventi di governo del territorio, riducendo al minimo la corrivazione delle acque, la perdita di suolo ed i conseguenti danni alla fertilità;
  - k) utilizzare i pascoli ed il patrimonio boschivo in modo tale da esporre i versanti all'azione erosiva degli agenti atmosferici con conseguente perdita di suolo ed avvio di fenomeni di dissesto idrogeologico;
  - l) effettuare deversamenti delle acque di uso domestico sul suolo e disperdere nel sottosuolo acque di ogni provenienza;
  - m) impermeabilizzare aree di qualsiasi genere senza la previsione di opere che assicurino corretta raccolta e adeguato smaltimento delle acque piovane.
  - n) prelevare acqua direttamente nei fiumi e torrenti quando non è garantito il deflusso minimo vitale del corso d'acqua.
4. I progetti concernenti interventi che comportino variazioni della conformazione

dei terreni, o del reticolo idrografico, fatti salvi gli approfondimenti comunque dovuti per la valutazione d'impatto ambientale di cui all'art. 6, dovranno essere accompagnati da adeguate relazioni geologiche e geotecniche volte a dimostrare la compatibilità dell'intervento proposto con la tendenza all'instabilità del luogo su cui ricade.

#### **Art. 14. Reti ecologiche, fasce fluviali e continuità ambientali**

1. Al fine di conservare e di aumentare la stabilità, la ricchezza e la varietà degli ecosistemi e, in particolare, le possibilità di migrazione e di dispersione delle specie vegetali e animali, evitando la formazione di barriere o soluzioni di continuità tra gli habitat interessati, il Piano individua, nella tavola di Inquadramento territoriale ed in quella di Inquadramento Strutturale, le aree di collegamento ecologico funzionale, da conservare o riqualificare.

2. Le aree di collegamento ecologico e funzionale sono costituite da:

- le aree boscate,
- siepi e filari alberati,
- le aree con vegetazione arbustiva,
- le praterie sia mesofile che xerofile.

3. Con riferimento alle aree di cui al comma 2, identificate nella tavola di inquadramento strutturale, si applicano le norme di cui ai successivi artt. 15, 16 e 17, aventi l'efficacia di cui all'art.3 comma 2 punto a per le aree interne al perimetro del parco e l'efficacia di cui all'art. 3 comma 2 punto b per le aree ricadenti in zona contigua.

#### **Art. 15. Aree non boscate**

1. Al fine di conservare e potenziare le qualità ambientali del territorio del Parco saranno adottati appositi Piani di gestione, unitari o settoriali, volti a promuovere interventi per l'eliminazione o la limitazione delle attività e delle strutture che risultassero incompatibili con la conservazione dei seguenti beni caratterizzanti le aree "non boscate" come cartograficamente individuati nell'Inquadramento Strutturale: pascoli mesofili, pascolo xerofili e altri raggruppamenti erbacei, arbusteti, aree rupestri, sorgenti, pozze d'acqua naturali e fossi.

2. In assenza di piani di gestione, per i beni di cui al comma 1, si applicano i seguenti divieti aventi l'efficacia di cui all'art.3 comma 2 punto a per le aree interne al perimetro del parco e l'efficacia di cui all'art. 3 comma 2 punto b per aree ricadenti in zona contigua:

- a) realizzazione di rimboschimenti, fatta eccezione per gli interventi di restituzione con l'utilizzazione di ecotipi locali di specie erbacee e arbustive;
- b) nuova edificazione;
- c) apertura o completamento di strade;
- d) movimenti di terreno e modificazioni dei reticoli idrici superficiali, fatta eccezione per quelli finalizzati al mantenimento delle attività agropastorali in atto (purché compatibili con gli ecosistemi protetti), al soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili, alla difesa idrogeologica o al recupero ambientale di aree degradate.

3. In particolare nei pascoli mesofili sono vietati: le attività sportive, interventi che possono modificare la composizione e struttura floristica ad esclusione di quelli tradizionalmente usati nella loro gestione, l'accesso con mezzi a motore ad esclusione di quelli necessari al loro utilizzo agro-pastorale, il ricorso a ecotipi non locali negli interventi agronomici.

4. Nei pascoli xerofili e altri aggruppamenti erbacei sono vietati: l'asportazione di esemplari di flora, interventi che possono modificare il suolo o alterare la normale evoluzione della flora e del suolo, le attività sportive, l'accesso con mezzi a motore.

5. Negli arbusteti sono vietati: le attività sportive, l'accesso con mezzi a motore i rimboschimenti. Negli arbusteti delle UP 3, 4, 5 che si trovano a contatto con aree boscate, dovrà essere favorita l'evoluzione verso formazioni di tipo forestale.

6. Nelle aree rupestri sono vietate: opere di bonifica, rinforzo, o di modificazione del suolo.

7. Nelle sorgenti, pozze d'acqua naturali e fossi è vietata ogni forma di trasformazione che comporti la modifica e sostituzione del suolo fatti salvi i casi in cui ciò sia necessario alla loro conservazione. Il Regolamento del Parco dovrà individuare le modalità di intervento su dette aree al fine salvaguardare la fauna ospitata.

#### **Art. 16. Elementi isolati del paesaggio agrario**

1. Gli elementi puntuali e lineari del paesaggio agrario, individuabili con i filari misti arborei/arbustivi, i filari alberati e le siepi arbustive, con particolare attenzione per quelli cartograficamente delimitati nella tavola dell'Inquadramento Strutturale, devono essere conservati, mantenuti, riqualificati e incrementati al fine di potenziare la connettività ecologica, salvaguardare le specie floristiche e faunistiche che da essi dipendono, e conservare i valori paesistici.

2. Per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, sono adottati appositi interventi sia a carattere unitario che settoriale.

3. Eventuali rimozioni dovranno prevedere opportuni interventi di reintegro, da realizzarsi con specie autoctone e, nel caso di siepi, con strutture plurispecifiche ad elevata diversità strutturale, in grado di eliminare gli impatti negativi sulle connessioni ecologiche e sul paesaggio.

4. Per tutte le aree di cui al comma 1 valgono le seguenti prescrizioni aventi l'efficacia di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a) per le aree interne al perimetro del Parco e l'efficacia di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b) per aree ricadenti in zona contigua ed in particolare, per gli elementi isolati del paesaggio agrario di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui al capo IV della l.r. 6/ 2005. Sono inoltre vietate le lavorazioni del suolo, compresa l'aratura, per una profondità maggiore di 40 cm e ogni tipo di escavazione per una fascia di 10 ml misurati a partire dal margine, riducibile a 4 ml nel caso di contiguità con le aree coltivate.

#### **Art. 17. Boschi e gestione forestale**

1. Le aree boscate, cartograficamente individuate come faggete ed altri boschi

montani, boschi di cerro, boschi di roverella e rimboschimenti, ivi comprese la vegetazione golenale e le macchie alberate ancorché non cartograficamente delimitate, devono essere conservate, mantenute e riqualificate al fine di difendere l'assetto idrogeologico, prevenire l'insorgere di processi erosivi, ripristinare e consolidare la funzionalità ecologica, conservare le comunità biologiche e i biotopi in esse comprese, garantire un corretto utilizzo economico, recuperare le aree in stato di degrado, valorizzare la fruizione naturalistica, culturale, educativa, ricreativa.

2. La definizione di bosco è di competenza regionale. La definizione attualmente applicabile nel territorio del Parco è quella di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), della l.r. 6/2005.

3. Per le aree già boscate nelle quali l'assenza del soprassuolo arboreo o una sua copertura inferiore al 20 per cento abbiano carattere temporaneo e siano ascrivibili ad interventi selvicolturali o d'utilizzazione oppure a danni per eventi naturali, accidentali o per incendio, nonché per le formazioni costituite da vegetazione forestale arbustiva esercitanti una copertura del suolo pari ad almeno il 40 per cento, si applicano comunque le norme di cui alla l.r. 6/2005.

4. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 1, potranno essere adottati appositi piani di gestione, generali o settoriali, recependo le previsioni dei piani di gestione del patrimonio agricolo e forestale e dei piani particolareggiati o d'assessamento forestale adottati dalle Comunità montane, qualora applicabili in relazione alle previsioni ed alla zonizzazione del piano del Parco. Le Comunità montane richiedono all'Ente Parco un parere sulle previsioni dei piani forestali sopra indicati, che ne valuta la conformità e la coerenza nei riguardi delle previsioni del piano e del regolamento del Parco. Suddetti piani saranno volti al raggiungimento di sufficienti condizioni di naturalità, all'evoluzione dell'ecosistema verso assetti autonomamente stabili, alla massimizzazione della complessità strutturale in ragione della migliore funzionalità bio-ecologica dell'ecosistema forestale, al mantenimento delle funzioni protettive e produttive nelle situazioni previste dal presente piano, escludendo azioni di isolamento ed enucleazione delle aree di maggior valore.

5. In assenza di piano di gestione, in tutte le aree si applicano i seguenti divieti, aventi l'efficacia di cui all'art.3 comma 2 punto a per le aree interne al perimetro del parco e l'efficacia di cui all'art. 3 comma 2 punto b per aree ricadenti in zona contigua:

- nuova edificazione, apertura o completamento di strade.
- movimenti di terreno e modificazioni dei reticoli idrici superficiali, fatta eccezione per quelli finalizzati al mantenimento delle attività agropastorali in atto (purchè compatibili con gli ecosistemi protetti), al soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili, alla difesa idrogeologica o al recupero ambientale di cave dismesse ed altre aree degradate;
- le lavorazioni del suolo, compresa l'aratura per una profondità maggiore di 40 cm e ogni tipo di escavazione per una fascia di 5 ml misurati a partire dal margine dell'area boscata, riducibile a 3 ml nel caso di contiguità con aree coltivate;
- le coltivazioni per una fascia di 2 ml misurati a partire dal margine dell'area boscata.
- taglio di esemplari di tasso (*Taxus baccata*).

## **Art. 18. Gestione faunistica**



1. Al fine di favorire la tutela delle comunità faunistiche presenti nell'area, valgono le seguenti prescrizioni aventi l'efficacia di cui all'art.3 comma 2 punto a per le aree interne al perimetro del parco e l'efficacia di cui all'art. 3 comma 2 punto b per aree ricadenti in zona contigua:

- nella realizzazione e manutenzione di elettrodotti si dovrà far ricorso a tipologie di piloni e cavi che riducano il rischio di impatto o elettrocuzione della fauna selvatica;
- nella manutenzione, restauro e ripristino di edifici, muretti a secco e altre strutture edilizie si dovranno adottare accorgimenti in grado di garantire il loro uso da parte della fauna e flora che tipicamente vi si insedia fatti salvi i casi in cui la presenza di dette specie può creare problemi alla conservazione dei manufatti (la norma non si adotta nel caso di roditori);
- nella manutenzione, restauro e ripristino di sorgenti, abbeveratoi e pozze d'acqua artificiali si dovranno adottare accorgimenti in grado di garantire il loro utilizzo come siti di riproduzione da parte degli anfibi e ridurre il rischio di annegamento da parte di altre specie faunistiche,
- si dovrà avviare un monitoraggio dell'impatto della viabilità sulla fauna selvatica al fine di mettere in atto tutti gli interventi necessari a ridurre il rischio di incidenti e consentire il regolare attraversamento delle sedi viarie da parte degli animali;
- si dovrà avviare attività di monitoraggio della fauna e della flora sia per quanto riguarda specie o gruppi di specie di particolare interesse (endemismi, specie rare specie bandiera) che per quanto concerne comunità particolarmente sensibili alle attività antropiche o ai dinamismi in atto (comunità forestali, comunità dei pascoli ecc);
- si dovranno favorire le reintroduzioni o i ripopolamenti necessari alla ricostituzione delle biocenosi originarie dell'area secondo le procedure previste dall'IUCN e dall'INFS, anche attraverso apposite convenzioni con le aziende faunistico-venatorie;
- è vietata la realizzazione di impianti eolici;
- andranno realizzati accordi con i gestori delle AFV e AATV per la regolamentazione delle immissioni a scopo venatorio ed in particolare per evitare il ricorso a specie, sottospecie o ecotipi non autoctoni.

### **Art. 19. Attività agro-silvo-pastorali**

1. Il Piano disciplina le attività agricole ed agro-zootecniche e le connesse trasformazioni d'uso del suolo, tenendo conto delle esigenze economiche del settore e degli obiettivi di tutela e valorizzazione ambientali assunti, favorendo in particolare quelle pratiche e quelle tecniche colturali che assicurino il mantenimento del paesaggio agrario, un'utilizzazione corretta del suolo e delle acque, il contenimento e la riduzione dei processi d'inquinamento e di degrado.

2. Con riferimento agli obiettivi sopra definiti, l'Ente Parco promuove l'utilizzo delle risorse finanziarie nazionali, regionali e comunitarie destinate al mondo rurale e alle produzioni agricole e all'allevamento, in particolare per favorire e sostenere:

- a) la permanenza in loco delle attività produttive agricole e pastorali a garanzia della tutela del paesaggio, dell'ambiente e dell'identità culturale locale, valorizzando i

- servizi ambientali forniti dalle imprese;
- b) le produzioni agricole e zootecniche locali, con particolare riferimento alle produzioni tipiche e di qualità, ed orientate alla agricoltura con metodo biologico, favorendo la specializzazione delle imprese;
  - c) gli interventi diretti alle innovazioni tecnologiche, nel campo dell'organizzazione di impresa, della tutela della qualità del prodotto, dello smaltimento dei rifiuti e della razionalizzazione dell'uso delle risorse;
  - d) le attività di informazione, consulenza e orientamento, dirette alla promozione di forme di associazione e cooperazione tra le imprese, all'assistenza tecnica, finanziaria ed amministrativa in particolare per i giovani e per le aziende famigliari, alla formazione professionale anche attraverso la realizzazione di laboratori sperimentali, alla commercializzazione dei prodotti di nicchia e biologici anche con interventi di divulgazione informativa e con la istituzione di 'marchi di qualità' e con la concessione dell'emblema e del nome del Parco.
  - e) lo sviluppo dell'agriturismo, del turismo rurale, dell'utilizzo dei prodotti agricoli all'interno del Parco mediante l'assistenza tecnica, la formazione professionale, il convenzionamento per attività ricreative e educative e di manutenzione del territorio e delle strutture di gestione.
  - f) i programmi di ricomposizione fondiaria, l'associazionismo e la cooperazione pubblico-privata nelle produzioni e nel presidio del territorio; nonché i progetti di intervento che prevedano la cura dei terreni agricoli abbandonati.

3. Al fine di promuovere il mantenimento dell'attività agricola congiuntamente con la difesa del suolo e la conservazione delle risorse ad esso legate, valgono le seguenti prescrizioni aventi l'efficacia di cui all'art.3 comma 2 punto a per le aree interne al perimetro del parco e l'efficacia di cui all'art. 3 comma 2 punto b per aree ricadenti in zona contigua:

- a) è vietato l'impiego ed ogni rilascio ambientale di organismi geneticamente modificati (OGM) nei processi di produzione e di trasformazione agricola (vegetale ed animale), anche a scopo sperimentale;
- b) sono vietate tecniche colturali che tendono a ridurre la biodiversità: la fertilizzazione dovrà ridurre al minimo la perdita delle sostanze nutritive, dovranno essere reimmesse nel suolo quantità sufficienti di materiale biodegradabile di origine microbica, vegetale o animale, le erbe infestanti, gli insetti e le malattie dovranno essere controllate prioritariamente con tecniche colturali preventive (rotazioni adeguate, sovesci, piani di fertilizzazione equilibrati, controllo meccanico e interruzione dei cicli di sviluppo degli insetti, gestione del microambiente);
- c) sono permesse le coltivazioni intensive di varietà compatibili, purchè effettuate con sistemi di agricoltura biologica;
- d) devono essere mantenute le scoline trasversali alle linee di massima pendenza (se questa superi il 5%) in numero adeguato alle portate ruscellanti, e, ove la lavorazione superficiale interessi l'intero appezzamento, l'approntamento stagionale di solchi di scolo delle acque ruscellanti posti sempre trasversalmente alle linee di massima pendenza;
- e) sono vietati gli interventi che eliminino o pregiudichino la funzionalità dei collegamenti tra le vie d'acqua, gli stagni, le sorgenti, i fossi, le zone umide e le altre aree ricche d'acqua che non vengono usate per l'agricoltura intensiva; tra le aree con flora ruderale; tra i confini degli appezzamenti (estensivi) diversificati

- dal punto di vista ecologico;
- f) devono essere adottate misure adeguate per prevenire l'eccessivo ed improprio impiego dell'acqua, l'inquinamento delle acque profonde e superficiali;
  - g) è vietato l'allevamento, allo stato brado e semibrado di animali non tradizionali per i luoghi e incompatibili con la funzionalità ecologica.
4. Ai fini della tutela della diversità biologica l'attività dell'allevamento dovrà essere orientata:
- a) all'utilizzazione di razze locali attraverso stabulazione semilibera con largo impiego del pascolo;
  - b) rispettare i metodi di produzione biologica secondo i regolamenti CEE n°2092/91 e successivi;
  - c) soddisfare almeno il 60% del fabbisogno foraggero dei capi allevati con produzioni autoctone;
  - d) rispettare l'utilizzazione agronomica delle deiezioni animali (letame e liquame) di cui al decreto legislativo n°152/99;
  - e) ad utilizzare tecniche che assecondino le necessità fisiologiche ed etologiche degli animali, evitando allevamenti senza terra.
5. Il Parco promuove, d'intesa con i Comuni, il censimento e la valutazione dello stato degli usi civici ai fini di garantire una loro corretta e duratura applicazione.

#### **Art. 20. Patrimonio edilizio rurale**

1. Al fine di migliorare le condizioni economiche, abitative e lavorative degli imprenditori agricoli e delle loro famiglie, l'Ente Parco, anche mediante intese con le altre autorità competenti favorisce gli interventi di recupero, riqualificazione e potenziamento del patrimonio edilizio rurale, con particolare attenzione agli edifici di impianto storico, anche per usi ed attività integrative strettamente connesse con le attività degli imprenditori stessi. In particolare, ferme restando le norme per l'edificazione nelle zone rurali di cui alla vigente normativa regionale, costituisce priorità ai fini delle misure di sostegno ed incentivazioni previste da disposizioni regionali, nazionali e comunitarie, la predisposizione di interventi volti a preservare ed a rifunzionalizzare gli edifici rurali di impianto storico ritenuti di pregio, con priorità per i manufatti individuati nella tavola dell'Inquadramento Strutturale.

#### **Art. 21. Castelli, borghi e nuclei ("ville") storici**

1. Al fine di salvaguardare e valorizzare i tessuti edificati storici, in particolare centri, castelli, borghi e nuclei rurali ("ville"), individuati nella tavola di "inquadramento strutturale" del parco, il Piano, detta le prescrizioni di cui ai commi seguenti aventi l'efficacia di cui all'art.3 comma 2 punto a per le aree interne al perimetro del parco e l'efficacia di cui all'art. 3 comma 2 punto b per aree ricadenti in zona contigua.

2. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, gli interventi di recupero e riqualificazione consentiti, non potranno trasformare:

- a) l'impianto urbanistico, colto nei momenti nodali della strutturazione storica, nelle componenti e nelle relazioni principali che lo costituiscono, nelle tessiture caratterizzanti, nelle direttrici, nei principali allineamenti, nelle gerarchie tra

- percorsi, edificato e spazi aperti facenti parte dell'organismo territoriale;
- b) il contesto paesistico, agricolo, produttivo, naturale ed insediativo (coltivi, orti, frutteti, vigneti, edifici e manufatti sparsi (religiosi, civili, produttivi, rurali, ecc.), caratterizzante ed interagente con i diversi insediamenti storici, ancorchè residuo o marginale;
  - c) le connessioni funzionali tra il nucleo, le pertinenze (aie, orti e coltivi) ed il contesto (coltivi, oliveti, vigneti, boschi e pascoli), con particolare attenzione per la fitta trama di sentieri, strade interpoderali e carrarecce, muretti e fossi, cigli e terrazzi, alberate, filari e siepi, ancora presenti nella loro forma tradizionale;
  - d) le tipologie ricorrenti che, all'interno di una determinata area e di un determinato periodo storico, contraddistinguono modalità tradizionali di costruzione comuni e/o omogenee;
  - e) le emergenze, i segni e le permanenze storiche del ruolo storicamente esercitato da ciascun centro sul piano politico-amministrativo, religioso e culturale, commerciale e produttivo (edifici religiosi, civili e produttivi, fortificazioni, castelli, vie di comunicazione, piazze);
  - f) le architetture, i manufatti e le opere d'arte minori (lavatoi, fontane, tabernacoli, portali, monumenti, pozzi, mura di recinzione di orti interclusi, mura di sostegno) che contribuiscono a caratterizzare parti del nucleo e del suo contesto;
  - g) gli spazi aperti urbani storicamente consolidati;
  - h) gli spazi di socializzazione e d'uso pubblico: piazze ed altri luoghi centrali, parchi pubblici, spazi attrezzati con arredo.
3. In sede di formazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi comunali dovranno essere introdotti approfondimenti conoscitivi adeguati, finalizzati al recupero e riqualificazione degli insediamenti storici, riguardanti in particolare:
- a) le gerarchie e le relazioni tra percorsi, unità insediative e spazi aperti facenti parte dell'organismo territoriale;
  - b) la forma costitutiva dell'unità insediativa distinta nei diversi livelli di organizzazione (eterogeneità, linearità, polarità);
  - c) le emergenze e gli elementi che hanno avuto un ruolo determinante nella formazione dell'unità insediativa;
  - d) i tipi edilizi ed il loro rapporto con i tessuti edilizi di cui fanno parte, con particolare attenzione ai tipi caratterizzanti in generale l'area del Montefeltro ed in particolare l'area dei Sassi;
  - e) i materiali e le tecnologie tradizionali (tessiture murarie, strutture portanti verticali ed orizzontali, intonaci, manti di copertura, cornicioni, porte e finestre, mandolati e feritoie, cornici ed altri elementi decorativi);
  - f) le forme di degrado fisico e tipologico dei tessuti e dei tipi edilizi, l'abbandono, le destinazioni d'uso sia nelle forme originarie che attuali.

## **Art. 22. Viabilità e percorsi storici**

1. Al fine di salvaguardare e valorizzare i percorsi e la viabilità storica, in particolare quelli riconosciuti come strutture di connessione degli insediamenti aggregati e dei beni culturali isolati, individuati nella tavola di "inquadramento strutturale" del parco, il Piano detta le prescrizioni di cui ai commi seguenti aventi l'efficacia di cui all'art.3 comma 2 punto a per le aree interne al perimetro del parco e l'efficacia di

cui all'art. 3 comma 2 punto b per aree ricadenti in zona contigua.

2. Sono da tutelare, ancorchè non cartografate: mulattiere, sentieri comunali, vicinali e poderali, nonché i percorsi storici di lunga percorrenza, con particolare attenzione per:

- a) il sistema delle trasversali, di crinale e di mezzacosta, consolidatosi per la maggior parte in epoca medioevale per i collegamenti tra la costa e la Val Tiberina (Toscana e Umbria);
- b) il sistema dei percorsi storici minori tra i vari nuclei storici o anche tra insediamenti ed aree naturali interessate da attività silvo-pastorali (boschi cedui e pascoli, aree di uso civico);
- c) i percorsi storici di lunga comunicazione, prevalentemente di origine romana, lungo la Val Marecchia.

3. Negli elementi di cui al comma 2, gli interventi, oltre a quanto già specificato nella tavola di articolazione territoriale del Parco e nelle schede di U.P., tendono a qualificare l'identità e la riconoscibilità dei percorsi, anche attraverso l'integrazione nei sistemi territoriali e nei circuiti di fruizione attraverso:

- a) il recupero e la rifunzionalizzazione di sedimi e manufatti obsoleti;
- b) il restauro o il ripristino delle sistemazioni tradizionali dei percorsi quali: selciati, alberature, filari, alberi da frutto, siepi, cigli erbosi, fossi e canalette di scolo, tornanti, ponti, muri di sostegno e scarpate, gradoni e scalini in pietra nei sentieri a forte pendenza;
- c) la realizzazione di spazi di sosta e belvederi, segnaletica e pannelli informativi ed eventuali allargamenti della sede stradale, se compatibili con la destinazione di zona e con la situazione paesistico-ambientale dell'area oggetto d'intervento, evitando comunque rettifiche o alterazioni dei tracciati originari.

4. L'Ente Parco, in sede di formazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi comunali, incentiva specifici studi di settore sullo stato dei percorsi pedonali, promuovendo approfondimenti riguardanti lo stato di conservazione ed efficienza.

### **Art. 23. Beni di specifico interesse storico, artistico, culturale, archeologico**

1. Al fine di salvaguardare e valorizzare i beni di specifico interesse storico, artistico, culturale ed archeologico, individuati nella tavola di "Inquadramento Strutturale", il piano detta le prescrizioni di cui ai commi seguenti, aventi l'efficacia di cui all'art.3 comma 2 punto a per le aree interne al perimetro del parco e l'efficacia di cui all'art. 3 comma 2 punto b per aree ricadenti in zona contigua.

2. Sono vietati interventi che possano compromettere la leggibilità del ruolo che i seguenti beni svolgono nella caratterizzazione del rispettivo contesto:

- a) edilizia religiosa tradizionale: pievi, chiese, conventi, eremi, abazie, romitori e le altre strutture religiose minori quali cappelle, tabernacoli, croci e pinture;
- b) edilizia fortificata: castelli, torri e fortezze, con particolare attenzione alla formazione di sistemi di manufatti fortificati;
- c) edilizia padronale: ville e palazzi storici compresi i parchi, i giardini, le relative tenute e dipendenze (cappelle, case coloniche, fienili, stalle, carraie, legnaie e cantine, semenzai, cisterne, bottacci, ecc.) con particolare attenzione alla formazione di sistemi di ville o fattorie;

- d) edilizia rurale d'impianto storico: le case coloniche e relativi annessi agricoli (fienili, stalle, carraie, legnaie e cantine); altri manufatti rurali minori quali: stalline, cloache, forni, pozzi, porcilaie; i manufatti funzionali alle attività silvo-pastorali;
  - e) edilizia protoindustriale: mulini e frantoi e relative sistemazioni idrauliche (quali gore, chiuse, prese, bottacci e serbatoi), con particolare attenzione alla formazione di sistemi di mulini;
  - f) aree di ritrovamenti archeologici di accertata entità ed estensione;
3. Gli interventi consentiti, da attuarsi prioritariamente previa redazione di schedature ed inventari del patrimonio esistente, saranno volti esclusivamente:
- a) alla conservazione di:
    - a1) caratteri distributivi (accessi, scale, ecc.);
    - a2) caratteri strutturali, gerarchia statica e distribuzione delle sollecitazioni (l'utilizzo di tecniche costruttive e materiali non tradizionali dovrà essere strettamente in funzione della conservazione dell'edificio o di una sua parte);
    - a3) componenti tecnologiche ed elementi decorativi e di finitura.
  - b) a non pregiudicare l'accessibilità, la fruibilità e la leggibilità attuale dei beni, comprensivi delle pertinenze e delle aree libere latitanti che ne permettono la fruizione dalle strade di maggior traffico, anche con riferimento alle schede di U.T. ed alla tavola di articolazione territoriale del Parco;
  - c) a prevedere, contestualmente agli interventi conservativi, la demolizione delle superfetazioni e delle aggiunte degradanti, l'eventuale riuso delle aggiunte coerenti, e gli interventi necessari per l'adeguamento ai requisiti di qualità igienica, funzionale, di sicurezza e di agibilità;
  - d) a conservare e consolidare, senza alterazioni o aggiunte di completamento, i ruderi delle emergenze architettoniche individuate, mentre sulle loro aree di pertinenza sono ammessi anche interventi di sistemazione per favorirne la conservazione, la fruibilità e l'apprezzabilità.
4. Le destinazioni d'uso ammesse sono quelle originali o storicamente consolidate, ovvero altre purchè compatibili con la conservazione e coerenti con l'impianto dell'organismo architettonico e delle pertinenze.
5. In sede di formazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi comunali, ed in ogni caso nel progetto d'intervento, dovranno essere introdotti ulteriori approfondimenti riguardanti in particolare:
- a) la dimensione, l'ubicazione, la data di costruzione e la destinazione d'uso storica ed attuale;
  - b) la forma dell'edificio e la sua matrice tipologica di riferimento;
  - c) le caratteristiche costruttive delle diverse componenti tecnologiche strutturali e decorative;
  - d) i materiali da costruzione utilizzati;
  - e) lo stato di conservazione fisico e tipologico;
  - f) l'area di pertinenza connessa al bene oggetto di tutela, sulla base di motivazioni storiche, morfologiche e funzionali.
6. In tutto il territorio del parco, comprese le zone "A", "B" e "C", sono consentite le attività di ricerca e di scavo archeologico, di restauro conservativo e di eventuale manutenzione e valorizzazioni regolate dal vigente Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 42/2004); qualora si verificassero rinvenimenti archeologici fortuiti,

chiunque vi prenda parte o ne venga a conoscenza è tenuto a darne comunicazione all'Ente Parco nonché, ai sensi dell'articolo 90 del Codice stesso, ad informarne tempestivamente la Soprintendenza per i beni archeologici delle Marche provvedendo, fino al suo intervento, a conservare inalterate le condizioni iniziali del rinvenimento e alla protezione e sicurezza di quanto rinvenuto.

#### **Art. 24. Paesaggi ed elementi di specifico interesse paesistico-percettivo**

1. Al fine di salvaguardare e valorizzare il patrimonio paesistico il Piano detta le direttive di cui ai commi seguenti aventi l'efficacia di cui all'art.3 comma 2 punto b.

2. Per le finalità di cui al comma 1, gli interventi devono tendere, in particolare, a:

- a) la conservazione dei paesaggi agrari di specifico interesse, con particolare attenzione per la manutenzione ed il recupero di componenti tipiche (coltivazioni a terrazzo, ciglionamenti, muretti a secco, forme di regimazione tradizionale delle acque, architetture vegetali e forme peculiari e stabili di coltivazioni arboree);
- b) il mantenimento della varietà, della ricchezza e della riconoscibilità dei caratteri permanenti e delle regole morfogenetiche, escludendo nuove edificazioni, infrastrutture, o recinzioni, o trasformazioni radicali delle opere di sistemazione del terreno, e della trama di fondo (parcellizzazione, terrazzamenti, ciglionamenti, reticoli degli scoli e dei cavi irrigui, piantate ed alberate, siepi, ecc.); il disegno delle masse boschive; i caratteri strutturali, tipologici e morfologici degli insediamenti storici rurali;
- c) la conservazione di rapporti visivi, dei fulcri di fruizione visiva, escludendo interventi edilizi e infrastrutturali di nuova costruzione od ampliamento di strutture esistenti, nonché di ogni intervento, anche agroforestale, che modifichi significativamente l'aspetto visibile dei luoghi o il loro rapporto con le emergenze interessate;
- d) la rimozione o la mitigazione di fattori di detrazione visiva o degrado.

3. In fase di adeguamento degli strumenti urbanistici generali comunali al Piano per il Parco dovranno essere individuati i paesaggi ed elementi di specifico interesse paesistico sulla base dei fattori identitari contenuti nelle Unità di Paesaggio.

#### **Art. 25. Sistemi di accessibilità**

1. Al fine di favorire una fruizione appropriata per tutti, il Piano prevede la riorganizzazione complessiva delle infrastrutture viarie e dei percorsi pedonali sulla base dei seguenti indirizzi aventi l'efficacia di cui all'art.3 comma 2 punto a per le aree interne al perimetro del parco e l'efficacia di cui all'art. 3 comma 2 punto b per aree ricadenti in zona contigua:

- migliorare l'accessibilità dalle aree interne ai servizi ed ai luoghi di scambio e di lavoro esterni;
- spostare il più possibile la mobilità verso il trasporto collettivo;
- ripristinare e riqualificare gli itinerari storici, quale struttura essenziale di fruizione del territorio;
- rafforzare il ruolo centrale degli spazi e delle attrezzature pubbliche attraverso interventi di riqualificazione e potenziamento;

- favorire la riaggregazione, attorno ai nodi principali della struttura urbana (soprattutto quelli storicamente consolidati) delle attività sociali, commerciali, ricreative e culturali e la loro miglior connessione con le reti fruibili del parco.
2. Per la riorganizzazione delle infrastrutture viarie, individuate nella tavola di articolazione territoriale del parco, il Piano detta le seguenti direttive aventi l'efficacia di cui all'art. 3 comma 2 punto b:
- a) riqualificare le tratte stradali di accesso al comprensorio del parco;
  - b) riqualificare le connessioni tra il parco e gli itinerari turistico-culturali a livello territoriale, anche attraverso l'individuazione di una serie di centri abitati in cui consolidare la ricettività, diversificando l'offerta per incentivare sia il turismo culturale che quello naturalistico-escursionistico;
  - c) qualificare "l'anello carrabile" del parco e il "grande anello carrabile dei sassi" con interventi che dovranno attenersi rigorosamente al rispetto delle seguenti modalità: utilizzare il sedime esistente; eliminare la vegetazione infestante e gli altri elementi di detrazione visiva sulle fasce laterali; attrezzare piccole aree di sosta, aree per pic-nic e belvederi, evitando la realizzazione di muri di sostegno o l'alterazione di manufatti di pregio storico-culturale; apporre adeguata segnaletica; effettuare limitate rettifiche ed ampliamenti della sezione stradale trasversale utile;
  - d) riqualificare la "viabilità locale" che dagli anelli conduce ai principali nodi della fruizione del parco, prevedendo interventi di manutenzione e riqualificazione, con limitate rettifiche del tracciato e con eventuali ampliamenti della sezione stradale trasversale utile;
  - e) recupero ambientale, anche ai fini della riqualificazione escursionistica, delle fasce interessate da strade veicolari che attraversano aree di particolare sensibilità, e comunque tutte quelle in zone "B", con misure di regolamentazione del traffico diversificate in funzione delle specifiche situazioni ambientali e temporali e con eventuali interventi di rinaturalizzazione.
3. Non è ammessa la costruzione di nuove tratte stradali salvo tratti di completamento di itinerari esclusivamente nell'ambito di progetti promossi direttamente dal Parco, orientati agli obiettivi di cui ai commi precedenti e dei Progetti e Programmi di Valorizzazione descritti nelle schede di U.P..
4. Nel progettare gli interventi di cui al comma 2 dovranno essere introdotti accorgimenti volti a:
- migliorare la fruibilità visiva e la panoramicità, in corrispondenza di punti panoramici e strade panoramiche, individuate nella tavola e nelle schede U.P., in special modo delle visuali verso le principali emergenze visive del Parco, con l'esclusione o la riduzione, quando possibile, sulle fasce laterali, di elementi di detrazione;
  - introdurre varchi per l'attraversamento protetto, adatti al tipo di fauna da tutelare in corrispondenza delle aree di connessione ecologica, individuate nella tavola di inquadramento territoriale del parco e nelle aree a maggiore naturalità;
  - assicurare, per le strade urbane, la compatibilità degli interventi di modificazione, o di potenziamento, con le esigenze di tutela delle aree di pregio storico-culturale.
5. Nella riorganizzazione dei percorsi pedonali con particolare attenzione per quelli escursionistici valgono in particolare le seguenti prescrizioni, aventi l'efficacia di cui all'art.3 comma 2 punto a per le aree interne al perimetro del parco e l'efficacia di cui all'art. 3 comma 2 punto b per aree ricadenti in zona contigua: utilizzare il sedime esistente; non prevedere la costruzione di nuove tratte fuorchè per alcuni



limitati completamenti e per tratte di percorsi per disabili; inserire supporti informativi e segnaletica conformi alle indicazioni provenienti dal Parco.

## **Art. 26. Sistemi di attrezzature e servizi**

1. Al fine di favorire una fruizione appropriata del Parco, il Piano prevede, con l'efficacia di cui all'art. 3 comma 2 punto b, la riorganizzazione complessiva delle attrezzature e dei servizi, identificati nella tavola di articolazione territoriale del parco, ed in particolare:

- la riorganizzazione dei "nuclei con servizi" di supporto all'anello carrabile del parco e al grande anello carrabile dei "Sassi", in cui promuovere il potenziamento e la riqualificazione delle strutture ricettive esistenti e servizi al turismo anche escursionistico, e la formazione di percorsi pedonali senza barriere architettoniche;
- la formazione di "parcheggi e aree di sosta attrezzate" che assumono la funzione di base di partenza per escursioni attraverso eventuali interventi ed opere per la sosta e la ricreazione, la formazione di percorsi pedonali senza barriere architettoniche, il potenziamento e la qualificazione delle strutture ricettive e dei servizi al turismo ed il recupero del patrimonio edilizio esistente;
- l'organizzazione di "luoghi ed attrezzature per l'attività didattico-ricreativa" e i "centri di supporto alla visita", da realizzare preferibilmente attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente, in cui prevedere: aule didattiche, aule verdi, orti botanici, parchi faunistici e musei connessi ai percorsi didattici. Le attività saranno promosse, operate o controllate dall'Ente stesso, anche mediante convenzioni con operatori privati o con altri enti pubblici;
- la realizzazione di "porte del parco" e "centri di informazione", distribuiti nei principali nodi della rete fruitiva, in cui prevedere uffici e/o attrezzature, organicamente inseriti nel sistema informativo del parco, atti a fornire al visitatore in entrata le principali notizie sulle caratteristiche del Parco stesso (risorse, percorsi e servizi);
- la realizzazione della "casa del parco" in cui prevedere gli uffici e la sede amministrativa dell'Ente Parco in stretta relazione con la riqualificazione ambientale e funzionale delle aree periferiche del centro abitato di Carpegna e del "parco delle querce" con attività ed attrezzature all'aperto di carattere ricreativo, sportivo e per il tempo libero;
- la realizzazione del centro visite - museo naturalistico del Parco a Pennabilli, in stretta relazione con il potenziamento delle attività ricettive, attraverso il recupero dell'ex caserma carabinieri e del Parco Begni e la riqualificazione delle località di Scavolino, Miratoio, Soanne, Lago di Andreuccio e Maciano, che costituiscono alcune delle porte naturali di accesso al Parco.

2. Si prevede inoltre per l'intero territorio del Parco, purchè in coerenza con le previsioni di zona di cui all'art.9:

- il completamento di infrastrutture già destinate alla fruibilità del Parco (strutture ricettive, sentieri escursionistici, aree attrezzate, area faunistica e giardino botanico, punti di osservazione, percorsi ippici e ciclabili, tabellazione perimetrale e cartellonistica informativa e promozionale);
- ristrutturazione e adeguamento di strutture ricettive e foresterie, edifici CEA,

immobili ed arredi per laboratori territoriali legati all'attività INFEA e turismo scolastico, musei naturalistici e della civiltà contadina;

- progetti integrati su scala territoriale tali da prefigurarsi come unità funzionali del sistema "museo diffuso";
- realizzazione di infrastrutture per la promozione di mestieri della tradizioni e prodotti tipici.

## TITOLO IV. NORME TRANSITORIE

### **Art. 27. Norme transitorie**

1. Fino a quando le Amministrazioni competenti non avranno provveduto all'adeguamento del loro strumento urbanistico generale alle direttive del presente piano sono comunque tenute al rispetto delle norme precettive di cui al titolo III delle presenti Norme limitatamente alle aree interne al parco ed inoltre:

- nelle aree classificate come zone A e B, sono consentiti esclusivamente interventi ammissibili e le corrispondenti attività ed usi compatibili indicate dall'articolo 9 del presente piano;

- nelle aree classificate come zone C, sono consentiti esclusivamente gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma dell'articolo 31 della legge 457/1978, purché in coerenza con le finalità del Parco così come specificate nel presente piano. Devono comunque essere permesse le infrastrutture strettamente necessarie per le attività agro-silvo-pastorali tradizionali;

- nelle aree classificate come zone D sono consentiti esclusivamente gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo 31 della legge 457/1978, e le nuove costruzioni, previo nulla osta dell'Ente Parco, purché non contrastino con le finalità del Parco così come specificate nel presente Piano.

2. Sono fatti salvi i piani attuativi regolati da convenzioni stipulate in tempi anteriori alla adozione del piano e le previsioni dello strumento urbanistico generale comunale (o programma di fabbricazione) per le zone A e B di cui al D.M. 1444/68.

3. Nelle aree contigue, in assenza delle concertazioni da attuarsi secondo le modalità di cui all'art. 4 comma 6 si applicano, unicamente, le disposizioni previste dalla strumentazione urbanistica vigente.

GRUPPO DI LAVORO  
PER LA REDAZIONE DEL PIANO PER IL PARCO

<i>Coordinatore tecnico-scientifico:</i>	Massimo Sargolini
<i>Coordinatori tecnici:</i>	Rodolfo Ciucci, Pietro Paci
<i>Consulenti esterni:</i>	Girolamo Allegretti, Flavia Carle, Rodolfo Coccioni, Leonardo Gubellini, Francesco Vittorio Lombardi, Valeria Negri, Massimo Pandolfi, Marcello Principi, Davide Ubaldi
<i>Tecnici esterni:</i>	Fabrizio Cinquini, Daniele Farina, Giuliano Gallerini, Paolo Perna
<i>Tecnici dell'Ufficio di Piano:</i>	Silvia Soragna con Davide Beccari, Carlo Birrozzi, Simona Casavecchia, Massimo Giovannotti, Paolo giuntarelli